



Decreto Dirigenziale n. 13 del 02/02/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06, ART. 208. AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE, ALLA DITTA SALERNO RECYCLING S.R.L., DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI SALERNO ALLA VIA TIBERIO CLAUDIO FELICE N. 19/21.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Salerno Recycling s.r.l. con sede legale ed impianto alla via Tiberio Claudio Felice n. 19/21 in Salerno, è titolare:

- del D.D. n. 105 del 04/05/2015 di autorizzazione per l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, distinto in catasto del Comune di Salerno al foglio n. 52 dalla particella n. 782 per un'estensione complessiva di 3.700 mq, per lo svolgimento delle operazioni di recupero R13, R12, R3 ed R4;
- del D.D. n. 42 del 31/03/2016 e del D.D. n. 147 del 16/09/2016 di modifica non sostanziale;

PRESO ATTO che, in data 12/07/2016 - prot. 0473246 ed integrazione del 31/10/2016 - prot. 0709884, è stata acquisita istanza, da parte della ditta Salerno Recycling, di autorizzazione di modifica sostanziale dell'impianto di che trattasi, consistente in una rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto diversificati per CER, nonché l'introduzione del punto di emissione diffusa (P4), dovuto alla fase di transito automezzi per scarico/carico del materiale;

CONSIDERATO che in data 17/11/2016 la Conferenza di Servizi (C.d.S.) si è conclusa:

- a) con parere favorevole alla richiesta di modifica sostanziale;
- b) subordinato l'emissione del provvedimento autorizzativo alla presentazione, da parte della ditta, della planimetria, con indicazione dei presidi antincendio (idranti, estintori) e con la rappresentazione della rete di nebulizzazione ad acqua che si intende installare sui piazzali, da trasmettere a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento;

PRESO ATTO, altresì, che la ditta ha fatto pervenire:

- in data 29/11/2016 - prot. 0779516, la documentazione chiesta in C.d.S. e le ricevute di avvenuta consegna della stessa agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
- in data 11/01/2017 - prot. 0019663, nota di sintesi della modifica proposta, così esposta:
 - aumento dei quantitativi giornalieri di messa in riserva da 927,6 t/g, di cui al D.D. n. 147/16, a 1082,8 t/g;
 - inserimento dei seguenti codici CER pericolosi: 160601* - 200133* - 160213* - 200135* - 080317* - 130208* - 150202* - 160121* - 160107* - 150110*;
 - introduzione dei codici non pericolosi: 120199 - 200301 - 200303 - 160306 - 191201 - 170302;
 - modifica dei codici CER per le operazioni R3 ed R4: sostituzione dei 150101 - 170405 - 191201 - 191201 - 200101 - al posto di 160118 - 160122 - 160214 - 160216 - 170401 - 170402 - 200136;
 - eliminazione dei codici: 150105 - 160112 - 160604 - 160605 - 160801 - 160803 - 160804 - 190102 - 191001 - 191002 - 200134;

TENUTO CONTO che:

- la modifica sostanziale di che trattasi non rientra tra gli interventi assoggettati alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui alla Parte II, D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la documentazione presentata dalla ditta è conforme alla D.G.R.C. n. 386 del 20/07/2016;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per modifica sostanziale, per l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi alla ditta Salerno Recycling s.r.l.;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi del D. Lgs. 152/06, la ditta **Salerno Recycling s.r.l.** alla modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 19/21, consistente in una rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto diversificati per CER.

STABILIRE che la ditta Salerno Recycling s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13, R12, R3 ed R4 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi, rimodulata secondo le nuove quantità riportati nella allegata tabella.

EVIDENZIARE che, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto, comprensivo dell'ulteriore punto di emissione diffusa (P4), che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il nuovo quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Conc.ne (mg/Nmq)	Fl. di massa (g/h)	Valori stimati in Conc. mg/Nmq	Impianto di abbattimento
E1	Polveri	Impianto di trattamento e triturazione	3,2	6,4	///	Filtro a maniche
P1	Polveri diffuse	Zona pesa	2,5	///	///	Ad umido, spruzzatori d'acqua
P2	Polveri diffuse	Transito mezzi scarico e/o carico materiale	2,6	///	///	Ad umido, spruzzatori d'acqua
P3	Polveri diffuse	Transito mezzi scarico e/o carico materiale	4,9	///	///	Ad umido, spruzzatori d'acqua
P4	Polveri diffuse	Transito mezzi scarico e/o carico materiale	///	///	5,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua

- e con le seguenti prescrizioni:
 1. per il punto di emissione P4:
- il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

2. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
3. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
4. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
5. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
6. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
7. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
8. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
9. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
10. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE che in considerazione della certificazione trasmessa dall'ATO Sele, in data 30/04/2015 - prot. 0299425, con cui attestava l'assimilazione delle acque di dilavamento del piazzale a quelle reflue domestiche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale n. 6 del 24.09.2013:

- le acque nere dei servizi igienici e le acque meteoriche confluiranno nella rete fognaria, previa contrattualizzazione con il gestore del servizio;
- eventuali acque percolatice dovranno essere raccolte, tramite griglie, in vasche a tenuta e trattate come rifiuto allo stato liquido;
- eventuali sversamenti accidentali all'interno del capannone e per pulizia periodica della pavimentazione industriale interna, l'azienda dovrà provvedere ad installare apposito KIT di aspirazione con conseguente conferimento dei relativi liquidi a ditte autorizzate alla raccolta.

REVOCARE, con il presente atto, il D.D. n. 42 del 31/03/2016 e il D.D. n. 147 del 16/09/2016.

CONFERMARE tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel D.D. n. 105/2015 che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

PRECISARE la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Salerno Recycling s.r.l. con sede legale nel Comune di Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 19/21.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sele, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta